





## Criteria per l'applicazione del Decreto esecutivo concernente i fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali

### Aspetti generali

Con la modifica del Decreto esecutivo concernente i fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali, fuori dalle zone edificabili poste sopra i 600 m /s.l.m. gli scarti naturali prodotti sul posto potranno essere bruciati se sono secchi e producono poco fumo.

Ai Comuni attende l'applicazione del Decreto e pertanto dovranno sorvegliare l'ottemperanza di queste condizioni. Di seguito sono riportati alcuni criteri di giudizio.

- Di regola gli scarti naturali sono secchi dopo essere rimasti in un luogo coperto, riparato dalle intemperie. Occorre in ogni caso evitare di accendere fuochi all'aperto durante le giornate di brutto tempo.
- In condizioni ottimali un fuoco all'aperto dovrebbe produrre fumo soltanto durante la breve fase di accensione.
- In particolare ci sono gli estremi per considerare il fumo eccessivo quando esso è denso e persistente, produce cattivi odori e ricopre anche solo parzialmente un paese.

Nonostante l'introduzione del permesso di principio di bruciare scarti naturali nelle zone non edificabili poste sopra i 600 m /s.l.m., col nuovo Decreto, chi intende accendere un fuoco all'aperto deve comunicarlo preventivamente al Municipio. Tale dispositivo permetterà di avvisare con alcuni giorni di anticipo il Corpo pompieri responsabile degli interventi nel Comune.

Resta riservato un eventuale divieto generale di accendere fuochi all'aperto per pericolo di incendi durante i periodi di siccità.

### Condizioni per il rilascio di eccezioni ai sensi dell'art. 3 cpv. 3

Sotto i 600 m /s.l.m. e in genere in tutte le zone edificabili è generalmente vietato accendere fuochi all'aperto. Tuttavia, secondo il cpv. 3 dell'art. 3, per esigenze di natura sanitaria, ecologica o agricola, l'autorità comunale può concedere delle eccezioni al divieto. Le condizioni per il rilascio dei permessi sono indicate di seguito. Anche in questi casi è opportuno

considerare i criteri di giudizio esposti nel paragrafo precedente.

### a) Esigenze agricole e ecologiche

L'autorizzazione ad incenerire scarti vegetali risultanti dalla potatura della vite, dalla pulizia dei prati o pascoli, e dal recupero dei terreni abbandonati può essere concessa alle seguenti condizioni:

- il richiedente deve svolgere a titolo principale o accessorio un'attività agricola e il fondo deve essere coltivato a scopo agricolo;
- gli scarti vegetali si trovano in zone discoste o collinari, non raggiungibili con mezzi motorizzati, la cui situazione è tale per cui gli scarti non possono essere lasciati a decomporre sul posto o nelle immediate vicinanze e il loro trasporto in luogo idoneo si rileva troppo difficoltoso in tempo e lavoro.

L'autorizzazione è di regola esclusa per le zone poste negli agglomerati ove le immissioni inquinanti sono eccessive.

L'autorizzazione non è concessa nei periodi durante i quali vige il divieto generale di accendere fuochi all'aperto. In caso di autorizzazione l'incenerimento dovrà aver luogo in un periodo prefissato.

### b) Esigenze sanitarie

L'autorizzazione è concessa in presenza di malattie di piante o animali che possono estendersi e che non possono essere distrutte con il compostaggio. Quali esempi si citano: il Mal dell'Esca, il fuoco batterico, la cocciniglia di San José, la processionaria, il black rot, il cancro del platano, le malattie dei conigli e delle api, ecc.

L'autorizzazione può essere concessa anche come misura profilattica per evitare l'aumento degli attacchi di funghi, come l'Armillaria mellea e quello dell'antracnosi della vite (Elsinoe ampelina), nei vigneti collinari difficilmente meccanizzabili.

Per questi casi le deroghe possono essere concesse ovunque e applicate, di regola, durante tutto l'anno a dipendenza delle necessità.